



COMUNE DI CASSINO  
AREA SERVIZI  
UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE PALESTRE  
ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN ORARIO  
EXTRASCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2026-2027.**

**Vista** la Determina n. Dirigenziale Determinazione nr.1604 del 07/07/2026 con cui è stato approvato il seguente Disciplinare, si stabilisce:

**ART. 1 - FINALITA'**

Scopo del presente disciplinare è quello di fissare nel dettaglio le modalità di utilizzo delle palestre scolastiche cittadine in orario extrascolastico da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del CONI, per favorire l'attività ludico motoria e sportiva da parte di tutte le categorie di cittadini, la creazione di una cultura improntata ai valori dello sport, nonché, dove possibile, l'attività prettamente agonistica, nei limiti consentiti dalle caratteristiche strutturali dell'impianto.

Le concessioni per l'uso in orario extrascolastico delle palestre sono rilasciate dal Comune di Cassino su istanza di società e associazioni sportive, fatto salvo il consenso da parte degli organi scolastici competenti sulla disponibilità della palestra.

Se necessario il Comune svolge un ruolo di conciliazione tra l'attività scolastica extra curriculare e le esigenze delle società e associazioni sportive.

**ART. 2 – CONCESSIONE DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO**

Il Comune, quale Ente proprietario delle palestre scolastiche, intende garantire la massima fruizione degli impianti sportivi da parte della collettività locale.

La concessione in uso delle palestre scolastiche è disposta dal Comune in favore di associazioni sportive dilettantistiche, società sportive, iscritte al registro del CONI, enti di promozione sportiva e federazioni sportive (d'ora in avanti denominate Società Sportive), con precedenza per quelle aventi sede nel territorio comunale.

Per ciascuna palestra scolastica il Comune rilascia tante concessioni quante sono le società sportive che la utilizzano specificando i giorni e gli orari d'uso.

**ART. 3 - USO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI ANNESSI**

La Società Sportiva concessionaria dovrà utilizzare la palestra, le attrezzature ivi presenti e i locali annessi (servizi igienici e spogliatoi) in modo corretto, osservando tutte le norme di sicurezza e di igiene, ottemperando a tutte le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei locali e attenendosi scrupolosamente a quanto previsto nel "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali", (d'ora in avanti "Regolamento comunale") approvato con Deliberazione Commissariale n. 1 (CONS) dell'1/09/2010

La Società Sportiva concessionaria dovrà porre particolare attenzione nel garantire l'igiene dei locali, attraverso la pulizia quotidiana degli spazi assegnati in uso, e, nel caso di necessità, provvedendo a proprie spese alla pulizia straordinaria attraverso appositi prodotti igienizzanti e alla rimozione di eventuali attrezzi immediatamente dopo l'uso della palestra.

La Società Sportiva concessionaria dovrà, inoltre, mantenere i locali nello stato di efficienza in cui li ha ricevuti dal Comune.



#### **ART. 4 – DURATA DELLE CONCESSIONI IN USO**

Le concessioni in uso delle palestre scolastiche sono rilasciate normalmente per una stagione sportiva, in linea di massima coincidente con l'anno scolastico.

L'accoglimento di eventuali richieste di concessione in uso per periodi inferiori all'anno è subordinato alla programmazione delle concessioni annuali per evitare sovrapposizioni e usi incompatibili.

Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

Le Società Sportive potranno richiedere la disponibilità per 2 giorni settimanali, verificata la quale, qualora se ne ravvisasse la fattibilità e previa richiesta della Società Sportiva stessa, l'Ente si riserva la possibilità di estendere la convenzione d'uso della palestra per un massimo di 4 giorni settimanali.

Le attività sportive all'interno delle palestre annessi agli Istituti Scolastici si svolgeranno esclusivamente in orario extrascolastico e avranno inizio non prima delle ore 16:30, salva diversa comunicazione da parte della scuola stessa. L'orario di inizio, inoltre, potrà subire variazioni in corso d'anno a seguito di comunicazioni formali da parte del Dirigente Scolastico, in ragione della realizzazione di attività formalmente inserite nel PTOF A.S. 2026/2027, per le quali si renda necessario l'uso della palestra anche in orario extrascolastico.

#### **ART. 5 - GIORNI E ORARI DI UTILIZZO**

La Società Sportiva concessionaria potrà utilizzare la palestra e i locali annessi (servizi igienici e spogliatoi) solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extracurriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvato da ciascun Istituto scolastico.

#### **ART. 6 – ISTANZE PER LA CONCESSIONE IN USO**

Le istanze per le concessioni in uso delle palestre scolastiche vanno presentate all'Ufficio Sport secondo le modalità, i criteri, la durata e la tempistica indicate nell'annuale avviso pubblico.

Le domande pervenute successivamente vengono prese in considerazione compatibilmente con la disponibilità residua delle palestre scolastiche.

Non può presentare istanza di concessione in uso di una palestra scolastica la Società Sportiva che ha una posizione debitoria di qualunque tipo nei confronti del Comune di Cassino e, in ogni caso, l'eventuale richiesta viene respinta d'ufficio se la posizione debitoria non è stata sanata entro i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di concessione in uso.

#### **ART. 7 - CANONE DI CONVENZIONE**

Per l'utilizzo dei locali, la Società Sportiva deve versare al Comune la tariffa d'uso così come previsto dal "Regolamento comunale".

La somma dovuta dovrà essere versata anticipatamente **entro il 5° giorno del mese di riferimento**, e, comunque, nei tempi e nelle modalità previste dall'annuale avviso pubblico.

Il mancato pagamento protrattosi per 2 mensilità comporterà, dopo un sollecito scritto, l'immediata revoca dell'uso della palestra.

#### **ART. 8 - REFERENTI E RESPONSABILI DELL'ASSOCIAZIONE**

La Società Sportiva concessionaria dovrà provvedere a comunicare all'Ufficio Sport e al Dirigente Scolastico della palestra in convenzione:

- i nominativi dei responsabili che presiedono le attività;
- il nominativo del responsabile della custodia dei locali, incaricato dell'apertura e della chiusura degli stessi;
- il numero degli iscritti praticanti le attività promosse dalla Società Sportiva



## **ART. 9 - CONDIZIONI DI ACCESSO AI LOCALI**

Nei giorni e negli orari stabiliti dalla convenzione, l'accesso alla palestra e ai relativi servizi è consentito solo:

- ai componenti della Società Sportiva;
- ai praticanti le attività promosse dalla Società Sportiva;
- al personale designato dalla Società Sportiva che sarà addetto alla sorveglianza ed alla pulizia dei locali;
- al Dirigente Scolastico ed a qualsiasi altra persona da Lui delegata mediante apposita dichiarazione scritta;
- ai rappresentanti l'Amministrazione Comunale.
- È vietato l'accesso a qualsiasi altra persona non preventivamente autorizzata.

## **ART. 10 - SPECIFICI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

La Società Sportiva concessionaria dovrà:

- Rispettare le Condizioni di utilizzo, concordate con la Convenzione firmata tra il Comune di Cassino e il Dirigente Scolastico che ha in uso la stessa Palestra oggetto della stessa.
- Garantire la custodia dei locali.
- Provvedere alla pulizia dei locali.
- Mantenere comunque la struttura in perfetto stato di efficienza e conservazione, attraverso la manutenzione ordinaria, così da poterlo riconsegnare, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.
- Favorire la promozione dell'attività sportiva.
- Sollevare il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'Associazione medesima ed i propri collaboratori, iscritti o utenti.
- Espletare tutte le eventuali pratiche amministrative richieste dalle normative vigenti, necessarie per l'adempimento agli oneri sopra elencati, con oneri a proprio carico. L'accertamento di una qualsiasi violazione alle normative vigenti determina la facoltà per il Comune di revocare la Convenzione, ferme restando le eventuali possibili azioni di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.
- Rispettare tutte le prescrizioni e disposizioni previste dal Regolamento vigente sopra citato.
- Applicare la normativa regionale vigente in materia di "Youth card" e di agevolazioni alle persone diversamente abili.
- Garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi, ad avere un'adeguata informazione sugli orari di apertura, sulle regole per l'utilizzo dei locali e sulle tariffe applicate.
- Firmare giornalmente il registro delle presenze, con gli orari di inizio e termine attività, di cui avrà l'onere di invio in scansione all'Amministrazione, per il rendiconto e la verifica della congruità dei pagamenti mensili. Il mancato adempimento sarà essere oggetto di revoca della concessione.

## **ART. 11 - SUB-CONCESSIONE E MODIFICAZIONI DEI LOCALI**

È vietata la sub-concessione della palestra a terzi.

La Società Sportiva, previa comunicazione e autorizzazione da parte del Comune, potrà cedere sporadicamente parte delle proprie fasce orarie ad associazioni che ne facciano richiesta per manifestazioni sportive che si esauriscano in una giornata o in un fine settimana.

Nei casi in cui vengano cedute alcune fasce orarie, la Società concessionaria non dovrà richiedere il pagamento di alcun canone alla società che ne usufruisce temporaneamente ma potrà richiedere solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute per la pulizia e custodia degli spazi pubblici.

In tal caso la Società sportiva dovrà fare richiesta di autorizzazione almeno 15 giorni prima dell'evento all'Ufficio Sport il quale è tenuto a comunicare per iscritto l'esito dell'istanza entro una settimana dalla ricezione della stessa sia nel caso del consenso che del diniego.



La Società Sportiva non potrà, altresì, apportare innovazioni e/o modificazioni nello stato dei luoghi senza specifica formale autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale, che, in ogni caso, potrà rilasciarla senza che alcun onere venga a gravare su quest'ultima.

L'autorizzazione di cui sopra deve essere esplicita, con divieto di silenzio assenso.

La Società Sportiva concessionaria non potrà fare pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione se non preventivamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione comunale.

La violazione delle citate prescrizioni comporterà la risoluzione di diritto della concessione oltre al risarcimento di eventuali danni.

#### **ART. 12 - MANCATA FRUIZIONE DEI LOCALI**

L'Amministrazione comunale provvederà a comunicare eventuali chiusure straordinarie dei plessi scolastici e di conseguenza della palestra. I giorni di chiusura straordinaria, se coincidenti con i giorni di utilizzo, verranno detratti dal canone dovuto, previa formale istanza scritta della Società Sportiva concessionaria.

Qualora la Società Sportiva non dovesse o volesse usufruire per uno o più giorni della palestra, ne dovrà dare preventiva comunicazione scritta all'ufficio comunale.

La mancata fruizione della palestra da parte della Società Sportiva, per cause ad essa imputabili, non comporta alcuna riduzione del canone.

#### **ART. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PATRIMONIALE**

L'uso della palestra, delle attrezzature ivi presenti e dei locali annessi (servizi igienici e spogliatoi) si intende effettuato a rischio di chi pratica l'attività sportiva con esclusione di responsabilità a carico del Comune.

Con la sottoscrizione della Convenzione, la Società Sportiva si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature ivi presenti, possano derivare a persone o a cose, manlevando sin d'ora l'Amministrazione Scolastica e il Comune di Cassino da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziale che stragiudiziale, che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della Convenzione.

A tale scopo la Società Sportiva dovrà stipulare idonea Polizza assicurativa RCT ed RCO (massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 e, comunque, stabilito nell'Avviso pubblico di concessione) a copertura di eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi nelle ore di utilizzo dei locali.

#### **ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE**

L'Associazione provvederà al versamento, alla tesoreria Comunale, del deposito cauzionale che sarà stabilito all'atto della convenzione e che, comunque, non potrà essere inferiore a tre mensilità calcolate in base al numero di ore e giorni richiesti.

Il deposito cauzionale verrà restituito alla scadenza della Convenzione solo subordinatamente alla verifica della regolarità dei pagamenti e del perfetto stato di conservazione dei locali riconsegnati.

Non è ammessa la compensazione tra il deposito cauzionale e il canone mensile.

#### **ART. 15 - VERBALE DI CONSEGNA DEI LOCALI OGGETTO DI CONVENZIONE**

Al momento della consegna delle chiavi dei locali, il legale rappresentante della Società Sportiva, di concerto con un rappresentante dell'Ufficio Sport del comune e del Dirigente dell'Istituto Scolastico di pertinenza della palestra in oggetto (o suo delegato), procederà alla ricognizione inventariale.

Della ricognizione verrà redatto apposito verbale da sottoscrivere da tutte le parti.

Nel caso di guasti, rotture o mancanza di qualsiasi natura, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico e all'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui il rilievo non venisse segnalato dall'Associazione, ma riscontrato dal personale della scuola, il Dirigente scolastico provvederà ad informare immediatamente l'Amministrazione Comunale.



C\_C034 - - 1 - 2026-07-07 - 0037910

#### **ART. 16 - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE**

Il Comune ha la facoltà di risolvere la Convenzione qualora l'Associazione violi gli obblighi in essa indicati, per motivi di ordine pubblico o interesse pubblico, per violazioni del "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali" approvato con Deliberazione Commissariale n. 1 dell'1/09/2010, oltre al caso di mancato versamento delle quote mensili per oltre due mesi. La comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione da parte del Comune dovrà essere trasmessa per iscritto a mezzo posta elettronica certificata alla Società Sportiva con la puntuale indicazione dell'inadempimento contestato.

Inoltre, il Comune si riserva la più ampia facoltà, con preavviso scritto di 15 giorni inviato a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere temporaneamente o revocare in tutto o in parte la concessione in uso temporaneo già rilasciata, o modificare giorni ed orario di utilizzo, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario, per:

- cause di forza maggiore e per nuova valutazione dell'interesse pubblico;
- sopravvenuto mutamento, anche di una sola, delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- sopravvenute esigenze di funzionalità didattica, su richiesta dell'istituto scolastico, previo preavviso di almeno 10 giorni.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ogni aspetto della Concessione, non espressamente regolato, si intende disciplinato dalle norme vigenti in materia civile e penale. Le Parti si impegnano a dirimere bonariamente e con spirito collaborativo le eventuali controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione dell'accordo.

Nel caso, puramente eventuale, che sorgano controversie per le quali le Parti non riescano a concordare fra loro una soluzione, queste ultime eleggono, quale Foro esclusivamente competente per ogni controversia, quello di Cassino, con espressa rinuncia ad ogni altro Foro previsto dalla Legge. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 18 - COMMISSIONE MISTA DI VERIFICA E CONTROLLO**

Il Comune, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali", si riserva la facoltà di costituire una commissione mista di verifica e controllo composta da un rappresentante dell'Amministrazione comunale, un rappresentante dell'Istituto scolastico e un rappresentante della Società Sportiva che utilizza l'impianto.

#### **ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**


Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di concessioni.

Il Concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e/o contributivo derivante dalle attività proprie e connesse, sollevando completamente il Comune di Cassino.

Tutto quanto non espressamente previsto nella Convenzione, è regolato dalle vigenti norme generali in materia di concessioni di beni della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni del Codice Civile, ove applicabili.

Cassino, li

Il Tit. Inc. A.S.2 Funz. E.Q.  
Grazia dott.ssa TOMASSO



  
IL SEGRETARIO GENERALE  
DIRIGENTE AREA SERVIZI AD INTERIM  
Dr. Pasquale LOFFREDO



